

Documento di sintesi dell'Audizione dell'Associazione Valore Uomo al Senato su DDL 2224 "Responsabilità Medica"

Il 30 marzo la nostra Associazione è stata sentita dalla XII Commissione Igiene e sanità del Senato della Repubblica per fornire i propri spunti di riflessione che, a dire il vero, sono state solo censure per le innumerevoli violazioni dei Diritti Umani inviolabili che il DDL 2224, approvato alla Camera il 31 gennaio, contiene.

Infatti, i nostri vertici associativi, in persona del Presidente (Giuseppe Mazzucchiello) uno dei VicePresidenti (Clementina Fafone) ed il Coordinatore del Comitato Scientifico (Mario Fantacchiotti), hanno chiaramente evidenziato come gli articoli da 7 a 9 siano in palese ed aperto contrasto non solo con tutto il diritto vivente -frutto di una ventennale Giurisprudenza interprete dell'evoluzione sociale orientata alla tutela ed alla garanzia dei Diritti inalienabili della Persona- ma anche e soprattutto con la Carta Costituzionale, sia quella Italiana del 1948 che quella Comunitaria (c.d. Carta di Nizza) del 2000.

Non poteva sfuggire, infatti, a chi con attenzione volesse "leggere" il testo del DDL, sia la limitazione, in concreto, del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione (cfr. art. 8 che prevede, come requisito di procedibilità, l'esperimento dell'**onerosissimo** procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a tutto danno del soggetto debole, il quale potrebbe esperire il tentativo di conciliazione attraverso l'istituto della Mediazione) che la eliminazione del principio di affidamento, cardine del nostro ordinamento giuridico, come presupposto per l'individuazione del titolo di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Si pensi, al riguardo, al c.d. "medico di famiglia" o al ginecologo che seppur investiti direttamente, magari da anni, della cura della propria salute da parte del paziente, verrebbero, con la novella, attratti nell'alveo extracontrattuale.

E che dire del criterio della vicinanza della prova, *alias* la disponibilità delle cartelle cliniche, che è stato il pilastro dell'evoluzione che ha indotto la giurisprudenza ad inquadrala nel Libro delle Obbligazioni, intorno alla metà degli anni 90, e che invece adesso indurrà quasi certamente le parti lese ad un maggior numero di denunce penali per ottenere immediatamente la disponibilità delle prove?

Coloro che ben conoscono le dinamiche processuali non possono non rilevare che lo stesso Medico, seppur rafforzato nella posizione verso la vittima e/o i suoi familiari attraverso la qualificazione "extracontrattuale" della propria responsabilità, vedrà, invece, ulteriormente aggravata la propria posizione nei confronti della Struttura Sanitaria-Datore di lavoro e dell'Assicurazione dall'incoerenza (sia rispetto ai principi generali dell'ordinamento ed alla normativa in generale, sia tra le singole disposizioni dello stesso DDL) e dalla farraginosità di una norma che, per voler dire troppo, esprime principi e disposizioni tanto errate da imporre, in tempi auspicatamente rapidi dopo la sua promulgazione, ai Giudici Costituzionali l'ennesimo intervento risolutore.

Si pensi, per esempio, al fatto che l'azione di rivalsa viene distolta dalla sua giurisdizione naturale per essere sottoposta al Giudice ordinario, con tutto l'aggravio delle conseguenze che tale Giudizio comporta nei confronti del professionista, e che l'obbligo assicurativo, previsto nella norma, non ha il correlato obbligo a contrarre per le Imprese di Assicurazioni, come invece codificato per la R.C.A. ex art. 132 del Codice Assicurativo.

In sintesi, questa norma disegna la figura di un **Medico forte con i deboli e debole con i forti**.

Nel corso dell'Audizione il Senatore Bianco più volte, chiaramente non informato dai suoi consulenti sui principi di fondo del Diritto, ha sottolineato che è vero che il Medico con questa norma sarà *sottratto alla prima linea* della responsabilità, ma, sempre secondo il Senatore Bianco, le vittime verranno soddisfatte dalle Strutture Sanitarie. Evidente, da questa risposta, che il Senato non è al corrente di quante Aziende private o convenzionate o clericali accreditate

siano fallite o abbiano evitato il fallimento con il troppo agevole, ed abusato, sistema del concordato preventivo a percentuali miserrime (addirittura il 15% dei debiti)!!

Ebbene, a parte il fatto che tale intento ispiratore della norma non tiene conto del principio di solidarietà che governa la disciplina delle obbligazioni (lo stesso per il quale le Banche pretendono il maggior numero di fideiussori possibili senza accontentarsi solo dell'obbligato principale), vi è da dire che essa non tiene conto neppure del fatto che il Medico è il primo e più diretto responsabile civile, a cui poi segue la responsabilità della struttura solo perché la prestazione viene resa all'interno di quel contesto.

Tornando alla *incoerenza* della norma rispetto ai principi generali dell'Ordinamento ed alla normativa in generale, non v'è chi non veda come il DDL torni ad aggravare ed appesantire la Giustizia Civile che, con normative altrettanto approssimative degli ultimi tempi, si è tentato di snellire. E non ci si riferisce solo al fatto che l'azione di rivalsa dovrà essere esperita dinanzi al Giudice Ordinario!

Infatti, è quantomeno incoerente aver introdotto con la Legge (prima d. lgs.28/2010 e poi l. 98/2013) la Mediazione obbligatoria per poter giungere alla Conciliazione prima di adire la vie Giudiziarie allo scopo di ridurre i Costi della Giustizia ed oggi, invocando la necessità di legiferare per contenere i Costi della Sanità, e poi oggi voler costringere quegli stessi cittadini a tornare davanti al Giudice per tentare quella medesima conciliazione accollandosi, però, costi enormi (art. 696 bis di cui all'art. 8 del DDL). Tale previsione, evidentemente in contrasto con l'esigenza di non aggravare la Giustizia civile e di contenerne i costi, avrà come unica vera conseguenza quella di impedire, di fatto, alle vittime meno abbienti di tentare di avere Giustizia e non certamente quella di contenere i Costi della Sanità.

A tal proposito, i componenti delle varie commissioni che hanno proposto questa norma e che oggi esaminano il DDL, perlopiù medici, dovrebbero riconsiderare i presupposti di questa disciplina dal momento che i Costi della Medicina Difensiva, che renderebbero necessaria la deresponsabilizzazione dei Medici, sono ben più contenuti di quelli presunti dalle stesse associazioni di categoria **ove si consideri che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stimato in 6 miliardi di Euro i costi della corruzione in Sanità.**

L'auspicio è che il Senato, forse l'ultimo (**sic!!!**) della nostra Repubblica, voglia farsi Garante dei Diritti inalienabili della Persona rimeditando i contenuti di una norma *ictu oculi* incoerente, sbilanciata e violativa dei principi generali del nostro ordinamento, tanto più in considerazione della delicatezza della materia e dell'impatto sociale che la tutela della salute ha rispetto a tutti i cittadini italiani che sono già stati bersagliati dalla sorte con una grave mutilazione fisica o, ancor peggio, con la perdita di un figlio, di un genitore, di un coniuge, di un fratello.

QUESTE PERSONE SI ASPETTANO LA TUTELA INTEGRALE DEI PROPRI DIRITTI A PRESCINDERE DALLE RISORSE ECONOMICHE E NON HANNO CERTAMENTE BISOGNO DI UNA NORMA FRETTOLOSA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DI POCHI.

Ad maiora!

La Redazione